

AI

Assicurazione per l'invalidità

**Parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali**

Leggi e ordinanze
con rinvii, appendici e indici

Edizione 2022

Sommario

	Indice	3
	Elenco delle abbreviature	10
	Cronaca	15
101	Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost., estratto)	23
830.1	LF sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)	27
830.11	O sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA)	59
831.20	LF sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)	81
831.201	O sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)	145
831.201.21	O sulle prestazioni di cura mediche ambulatoriali	215
831.201.26	O sull'abilitazione degli audioprotesisti specializzati in acustica pediatrica	217
831.201.7	O concernente i progetti pilota secondo la legge federale sull'assicurazione per l'invalidità	220
831.232.211	O sulle infermità congenite (OIC-DFI)	222
831.232.51	O sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità (OMAI)	236
831.26	LF sulle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi (LIPIn)	248
831.261	O sulle organizzazioni legittimate a ricorrere nell'ambito delle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi	251
831.108	O 21 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG	253
831.131.11	DF sullo statuto dei rifugiati e degli apolidi nelle assicurazioni per la vecchiaia, i superstiti e per l'invalidità (DRif)	256
	Appendici	259
	Indice delle materie	277
	Indicazioni per l'uso	302

Indice

	<i>art.</i>	<i>p.</i>
Elenco delle abbreviature		10
Cronaca		15
Costituzione federale della Confederazione svizzera (Cost., estratto)		23
Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)		
Capitolo 1: Campo d'applicazione	1	27
Capitolo 2: Definizione delle nozioni generali	3	28
Capitolo 3: Disposizioni generali riguardanti le prestazioni e i contributi	14	30
Sezione 1: Prestazioni in natura	14	30
Sezione 2: Prestazioni pecuniarie	15	30
Sezione 3: Riduzione e rifiuto di prestazioni	21	32
Sezione 4: Disposizioni speciali	22	33
Capitolo 4: Disposizioni generali di procedura	27	34
Sezione 1: Informazione, assistenza amministrativa, obbligo del segreto ..	27	34
Sezione 2: Procedura in materia di assicurazioni sociali	34	37
Sezione 3: Contenzioso	56	46
Capitolo 5: Regole di coordinamento	63	49
Sezione 1: Coordinamento delle prestazioni	63	49
Sezione 2: Regresso	72	52
Capitolo 5a: Esecuzione di convenzioni internazionali di sicurezza	75a	54
Capitolo 6: Disposizioni varie	76	55
Capitolo 7: Disposizioni finali	81	56
Allegato: Modifica del diritto vigente		57
Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA)		
Capitolo 1: Disposizioni concernenti le prestazioni	1	59
Sezione 1: Garanzia d'impiego appropriato	1	59
Sezione 2: Restituzione di prestazioni indebitamente riscosse	2	60
Sezione 3: Interesse di mora sulle prestazioni	7	61

	<i>art.</i>	<i>p.</i>
Capitolo 2: Disposizioni generali di procedura	8	62
Sezione 1: Esigenze per gli specialisti incaricati dell'osservazione	7a	62
Sezione 2: Svolgimento dell'osservazione	7h	64
Sezione 3: Gestione, conservazione, consultazione e distruzione degli atti nonché notifica delle sentenze	8	68
Sezione 4: Procedura di opposizione	10	70
Sezione 5: Spese concernenti il patrocinio gratuito	12a	71
Capitolo 3: Regresso	13	72
Capitolo 3a: Esecuzione di convenzioni internazionali di sicurezza	17a	73
Sezione 1: Definizione delle competenze	17a	73
Sezione 2: Emolumenti	17f	76
Capitolo 4: Altre disposizioni	18	78
<i>Disposizione transitoria della modifica del 3 novembre 2021</i>		79

Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)

Parte 1: L'assicurazione	1	81
Capitolo 1: Applicabilità della LPGA	1	81
Capitolo 1a: Scopo	1a	81
Capitolo 1b: Persone assicurate	1b	81
Capitolo 2: I contributi	2	82
Capitolo 2a: Provvedimenti iniziali	3a	83
A. Consulenza finalizzata all'integrazione	3a	83
B. Rilevamento tempestivo	3a ^{bis}	83
Capitolo 3: Le prestazioni	4	85
A. Condizioni generali	4	85
B. Provvedimenti d'intervento tempestivo	7d	88
C. Provvedimenti d'integrazione e indennità giornaliera	8	88
I. Il diritto alle prestazioni	8	88
II. I provvedimenti sanitari	12	92
II ^{bis} . Consulenza e accompagnamenti	14 ^{quater}	95
II ^{ter} . I provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale	14a	95
III. I provvedimenti professionali	15	96
IV. (abrogato)	19	99
V. I mezzi ausiliari	21	99
VI. Indennità giornaliera	22	101
VII. Diritto d'opzione dell'assicurato, collaborazione, tariffe e tribunali arbitrali	26	104
D. Le rendite	28	107
I. Il diritto	28	107
II. Le rendite ordinarie	36	110

	<i>art.</i>	<i>p.</i>
III. Le rendite straordinarie	39	111
IV. (abrogato)	41	112
E. L'assegno per grandi invalidi	42	112
Ebis. Il contributo per l'assistenza	42 ^{quater}	114
F. Il concorso di prestazioni	43	116
G. Disposizioni diverse	46	116
Capitolo 4: L'organizzazione	53	118
A. Gli uffici AI	54	119
B. Le casse di compensazione	60	122
C. La vigilanza della Confederazione	64	123
D. Disposizioni varie	66	124
Capitolo 5: Il contenzioso e le disposizioni penali	69	130
Parte 2: Il promovimento dell'aiuto agli invalidi	71	131
I. (abrogato)	71	131
II. I sussidi alle istituzioni	72	131
III. (abrogato)	76	132
Parte 3: Il finanziamento	77	132
Sezione 1: Cespiti	77	132
Sezione 2: Fondo di compensazione dell'assicurazione invalidità	79	133
Sezione 3: Vigilanza sull'equilibrio finanziario	80	133
Parte 4: Relazione con il diritto europeo	80a	134
Parte 5: Disposizioni finali e transitorie	81	135
<i>Disposizioni finali della modifica del 24 giugno 1977</i>		136
<i>Disposizioni finali della modifica del 9 ottobre 1986</i>		136
<i>Disposizioni finali della modifica del 22 marzo 1991</i>		137
<i>Disposizioni finali della modifica del 7 ottobre 1994</i>		137
<i>Disposizioni finali della modifica del 23 giugno 2000</i>		137
<i>Disposizioni finali della modifica del 14 dicembre 2001</i>		138
<i>Disposizioni finali della modifica del 21 marzo 2003</i>		138
<i>Disposizioni finali della modifica del 16 dicembre 2005</i>		137
<i>Disposizioni finali della modifica del 6 ottobre 2006 (5^a revisione dell'AI)</i>		141
<i>Disposizioni finali della modifica del 6 ottobre 2006 (NPC)</i>		141
<i>Disposizioni finali della modifica del 18 marzo 2011</i>		142
<i>Disposizioni transitorie della modifica del 19 giugno 2020</i> <i>(Ulteriore sviluppo dell'AI)</i>		143

Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)

Capo primo: Le persone assicurate e i contributi	1	145
Capo primo a: Rilevamento tempestivo	1 ^{ter}	146
Capo primo b: Provvedimenti d'intervento tempestivo	1 ^{sexies}	146

	<i>art.</i>	<i>p.</i>
Capo secondo: L'integrazione	1 ^{novies}	147
A. Minaccia d'invalidità	1 ^{novies}	147
A ^{bis} . Provvedimenti sanitari	2	147
A ^{ter} . Provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale	4 ^{quater}	152
B. I provvedimenti professionali	4 ^a	154
C. (abrogato)	8	159
D. I mezzi ausiliari	14	159
E. Le indennità giornaliere	17	160
F. Disposizioni diverse	22 ^{quater}	166
G. Diritto di opzione, collaborazione e tariffe	24	167
Capo terzo: Le rendite, l'assegno per grandi invalidi e il contributo per l'assistenza	24 ^{septies}	169
A. Il diritto alla rendita	24 ^{septies}	169
I. Valutazione del grado d'invalidità	24 ^{septies}	169
II. Disposizioni diverse	28	172
III. Prestazione transitoria	30	172
B. Le rendite ordinarie	32	173
C. Le rendite straordinarie	34	174
D. L'assegno per i grandi invalidi	35	174
E. Il contributo per l'assistenza	39 ^a	177
F. Rapporto con l'assicurazione contro gli infortuni e l'assicurazione militare	39 ^k	181
Capo quarto: L'organizzazione	40	182
A. Gli uffici AI	40	182
I. Competenza	40	182
II. Compiti	41	182
III. Questioni finanziarie	42	184
IV. Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero	43	184
B. Casse di compensazione	44	185
C. Servizi medici regionali	47	185
D. Vigilanza	50	186
Capo quinto: La procedura	65	188
A. La richiesta	65	188
B. L'istruttoria	69	189
C. Determinazione delle prestazioni	73 ^{bis}	190
D. Pagamento delle prestazioni	78	192
I. Provvedimenti d'integrazione, d'accertamento e spese di viaggio	78	192
II. Indennità giornaliere	80	195
III. Rendite, assegno per grandi invalidi e contributo per l'assistenza	82	196
IV. Disposizioni comuni	84	197

	<i>art.</i>	<i>p.</i>
D ^{bis} . (abrogato)	86	198
E. Revisione della rendita, dell'assegno per grandi invalidi e del contributo per l'assistenza	86 ^{ter}	198
Capo sesto: Rapporti con l'assicurazione contro le malattie	88 ^{ter}	199
Capo sesto a: Rapporti con l'assicurazione contro gli infortuni in relazione alle persone di cui all'art. 1a cpv. 1 lett. c LAINF	88 ^{sexies}	200
Capo settimo: Disposizioni diverse	89	202
Capo ottavo: I sussidi al promovimento dell'aiuto agli invalidi	108	207
Capo nono: Disposizioni finali e transitorie	115	209
<i>Disposizioni finali della modifica del 21 gennaio 1987 (abrogate)</i>		209
<i>Disposizioni finali della modifica del 1° luglio 1987 (abrogate)</i>		209
<i>Disposizione finale della modifica del 15 giugno 1992</i>		209
<i>Disposizione finale della modifica del 27 settembre 1993</i>		210
<i>Disposizione finale della modifica del 29 novembre 1995 (abrogata)</i>		210
<i>Disposizioni finali della modifica del 28 febbraio 1996 (abrogate)</i>		210
<i>Disposizioni finali della modifica del 30 ottobre 1996</i>		210
<i>Disposizione finale della modifica del 25 novembre 1996 (abrogata)</i>		210
<i>Disposizioni finali della modifica del 2 febbraio 2000 (abrogate)</i>		210
<i>Disposizioni finali della modifica del 4 dicembre 2000</i>		210
<i>Disposizioni finali della modifica del 12 febbraio 2003 (abrogate)</i>		211
<i>Disposizioni finali della modifica del 21 maggio 2003</i>		211
<i>Disposizione finale della modifica del 2 luglio 2003 (abrogata)</i>		212
<i>Disposizioni finali della modifica del 28 gennaio 2004 (abrogate)</i>		212
<i>Disposizioni finali della modifica del 28 settembre 2007</i>		212
<i>Disposizioni finali della modifica del 16 novembre 2011</i>		212
<i>Disposizioni finali della modifica del 1° dicembre 2017</i>		213
<i>Disposizioni transitorie della modifica del 3 novembre 2021</i>		213
 O sulle prestazioni di cura mediche ambulatoriali		215
 Ordinanza sull'abilitazione degli audioprotesisti specializzati in acustica pediatrica		217
 Ordinanza concernente i progetti pilota secondo la legge federale sull'assicurazione per l'invalidità		220
 Ordinanza sulle infermità congenite (OIC-DFI)		222

art. p.

Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità (OMAI)

Sezione 1: Campo d'applicazione	1	236
Sezione 2: I mezzi ausiliari	2	236
Sezione 3: Le prestazioni sostitutive	8	238
Sezione 4: Disposizione finale	10	239

Legge federale sulle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi (LIPIn)

Sezione 1: Scopo	1	248
Sezione 2: Compiti dei Cantoni	2	248
Sezione 3: Diritto ai sussidi e diritto di ricorso delle organizzazioni	8	250
Sezione 4: Disposizione transitoria	10	250

Ordinanza sulle organizzazioni legittimate a ricorrere nell'ambito delle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi

251

Ordinanza 21 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG

Sezione 1: Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti	1	253
Sezione 2: Assicurazione per l'invalidità	6	254
Sezione 3: Indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità	7	254
Sezione 4: Disposizioni finali	10	255

Decreto federale sullo statuto dei rifugiati e degli apolidi nelle assicurazioni per la vecchiaia, i superstiti e per l'invalidità (DRif)

256

p.

Appendici

Appendice 1	Contributi	259
	a. Compendio	259
	b. Indipendenti	260
	c. Persone senza attività lucrativa	261
Appendice 2	Evoluzione dei salari	262
Appendice 3	Grado di invalidità e di rendita	263
Appendice 4	Evoluzione dell'età di pensionamento e dell'importo della rendita	264
Appendice 5	Convenzioni internazionali	265
Appendice 6	Direttive amministrative dell'UFAS	266
	a. Abbreviature	266
	b. LPGA	267
	c. LAI	268
	d. OAI	271
Appendice 7	Opuscoli del Centro d'informazione	275
Appendice 8	Links relativi all'AI	276
	Indice delle materie	277
	Indicazioni per l'uso	302

Elenco delle abbreviature

AD	Assicurazione contro la disoccupazione
AELS	Associazione europea di libero scambio
AFam	Assegni familiari
AI	Assicurazione per l'invalidità
AINF	Assicurazione contro gli infortuni
AM	Assicurazione militare
AMal	Assicurazione malattie
art.	articolo
AVS	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Boll.Uff.	Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale (N) risp. del Consiglio degli Stati (S)
CC	Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (RS 210)
cfr.	confronta
CO	LF del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni, RS 220)
Cost.	Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (RS 101; p. 23)
CP	Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (RS 311.0)
CPP	Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, RS 312.0)
cpv.	capoverso
DCF	Decreto del Consiglio federale
DF	Decreto federale
DFI	Dipartimento federale dell'interno
disp.fin.	disposizione finale
DPA	LF del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (RS 313.0)
DRif	DF del 4 ottobre 1962 sullo statuto dei rifugiati e degli apolidi nelle assicurazioni per la vecchiaia, i superstiti e per l'invalidità (RS 831.131.11; p. 256)
DTF	Decisione del Tribunale federale
ecc.	eccetera
FF	Foglio federale
fr.	franchi
INSAI	Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
IPG	Indennità per perdita di guadagno
IVA	Imposta sul valore aggiunto
LADI	LF del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, RS 837.0)
LAF	LF del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (RS 836.1)

Cronaca

	atto legislativo nuovo/modificato	del	in vigore dal	RU
	LAI	19.06.1959	01.01.1960	1959 845
	LAI (correzione)	13.04.1961	01.01.1960	1961 344
	OAI	17.01.1961	01.01.1961	1961 29
	DRif	04.10.1962	01.01.1963	1963 37
1	OAI	10.06.1963	15.06.1963	1963 438
2	LAI [LAVS]	19.12.1963	01.01.1964	1964 277
3	LAI [LAM]	19.12.1963	01.01.1964	1964 245
4	OAI	03.04.1964	01.01.1964	1964 334
5	OAI	19.02.1965	01.03.1965	1965 113
6	OAI	17.05.1966	01.04.1966	1966 726
7	LAI (1ª revisione dell'AI)	05.10.1967	01.01.1968	1968 29
8	OAI	15.01.1968	01.01.1968	1968 43
9	LAI [LAVS]	04.10.1968	01.01.1969	1969 120
10	LAI [LIPG]	18.12.1968	01.01.1969	1969 319
11	OAI	15.01.1968	01.01.1969	1968 43
12	OAI [DCFF]	23.12.1968	01.01.1969	1969 81
12a	OAI (correzione)		01.01.1969	1973 892
13	OAI [DCFG]	10.01.1969	01.01.1969	1969 135
14	LAI	09.10.1970	01.01.1971	1971 56
15	OAI	15.01.1971	01.01.1971	1971 58
16	DRif	28.04.1972	01.10.1972	1972 2318
17	LAI [LAVS]	30.06.1972	01.01.1973	1972 2314
18	OAI	11.10.1972	01.01.1973	1972 2338
19	OAI	18.04.1973	01.01.1973	1973 708
	ORSS	11.09.1972	01.01.1973	1972 22364
20	LAI [LFH]	27.09.1973	01.01.1974	1974 163
21	OAI [OI]	06.02.1974	01.01.1974	1974 273
21a	OAI (correzione)	10.06.1974	01.01.1974	1974 1050
22	OAI	11.10.1972	01.01.1975	1972 2338
23	OAI	18.10.1974	01.01.1975	1974 1594
23a	OAI (correzione)	18.10.1974	01.01.1975	1975 900
23b	OAI (correzione)	20.05.1975	01.01.1975	1985 640
24	LAI [LIPG]	03.10.1975	01.01.1976	1976 57
25	OAI	29.11.1976	01.01.1977	1976 2650
25a	OAI (correzione)	21.05.1985	01.01.1977	1985 640
	OMAI	29.11.1976	01.01.1977	1976 2664
26	LAI [LAVS]	24.06.1977	01.01.1979	1978 391
27	OAI [OAVS]	05.04.1978	01.01.1979	1978 420
28	OAI	05.07.1978	01.01.1979	1978 1172

Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost.)

del 18 aprile 1999 (RS 101)

(estratto)

Art. 111 Previdenza vecchiaia, superstiti e invalidità

¹ La Confederazione prende provvedimenti per una previdenza sufficiente in materia di vecchiaia, superstiti e invalidità. Questa previdenza poggia su tre pilastri, l'assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità, la previdenza professionale e la previdenza individuale.

² La Confederazione provvede affinché sia l'assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità sia la previdenza professionale possano adempiere durevolmente la loro funzione.

³ Può obbligare i Cantoni a esentare dall'obbligo fiscale le istituzioni dell'assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità e della previdenza professionale nonché a concedere agli assicurati e ai loro datori di lavoro agevolazioni fiscali su contributi e aspettative.^A

⁴ In collaborazione con i Cantoni, promuove la previdenza individuale, in particolare mediante provvedimenti di politica fiscale e di politica della proprietà.

^A LPGA 80.

Art. 112 Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità

¹ La Confederazione emana prescrizioni sull'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità.^A

² In tale ambito si attiene ai principi seguenti:

a. l'assicurazione è obbligatoria;^B

abis, versa prestazioni in denaro e in natura;^{C 138}

b. le rendite devono coprire adeguatamente il fabbisogno vitale;^D

c. la rendita massima non può superare il doppio di quella minima;^E

d. le rendite vanno adattate almeno all'evoluzione dei prezzi.^F

³ L'assicurazione è finanziata:^G

a. con contributi degli assicurati; la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro;^H

b. con prestazioni finanziarie della Confederazione.^{I 138}

Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)

del 6 ottobre 2000 (RS 830.1)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 112 capoverso 1, 114 capoverso 1 e 117 capoverso 1 della Costituzione federale;

visto il rapporto di una commissione del Consiglio degli Stati del 27 settembre 1990^A; visti i pareri del Consiglio federale del 17 aprile 1991^B, del 17 agosto 1994^C e del 26 maggio 1999^D; visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 26 marzo 1999^E,

A FF 1991 II 178.

B FF 1991 II 766.

C FF 1994 V 897.

D Non pubblicato nel FF; cfr. Boll.Uff. 1999 N 1241 e 1244.

E FF 1999 3896.

decreta:

Capitolo 1 Campo d'applicazione

Art. 1 Scopo e oggetto

La presente legge coordina il diritto delle assicurazioni sociali della Confederazione e a tal fine:

- a. definisce principi, nozioni e istituti del diritto delle assicurazioni sociali;^A
- b. definisce le norme di una procedura uniforme e disciplina il contenzioso nell'ambito delle assicurazioni sociali;^B
- c. armonizza le prestazioni;^C
- d. disciplina il diritto di regresso delle assicurazioni sociali contro terzi.^D

A LPGA 3–26.

B LPGA 27–62.

C LPGA 63–71.

D LPGA 72–75.

Art. 2 Campo d'applicazione e rapporto tra la parte generale e le singole leggi sulle assicurazioni sociali

Le disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.

LAI 1.

Ordinanza

sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA)

dell'11 settembre 2002 (RS 830.11)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 81 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA),

ordina:

Capitolo 1 Disposizioni concernenti le prestazioni

Sezione 1 Garanzia d'impiego appropriato (art. 20 LPGA)

Art. 1

¹ Se per garantire l'impiego appropriato conformemente all'articolo 20 LPGA o alle disposizioni delle singole leggi le prestazioni pecuniarie non sono versate al beneficiario e questi è sottoposto a curatela generale secondo l'articolo 398 del Codice civile (CC), esse sono versate al curatore oppure a una persona o un'autorità da esso designata.²⁰²

^{1bis} Se il beneficiario è sottoposto a uno dei generi di curatela di cui agli articoli 393–397 CC, le prestazioni pecuniarie sono versate al curatore oppure a una persona o un'autorità da esso designata soltanto se il curatore è stato incaricato di amministrarle mediante un titolo avente forza di giudicato o se l'autorità di protezione degli adulti competente ne ordina il versamento al curatore.²⁰²

² Se per garantire l'impiego appropriato conformemente all'articolo 20 LPGA o alle singole leggi le prestazioni pecuniarie sono versate a un terzo o a un'autorità che ha un obbligo legale o morale di assistenza nei riguardi del beneficiario o che lo assiste continuamente, esso è tenuto a:

- a. utilizzare le prestazioni pecuniarie esclusivamente per il sostentamento del beneficiario e delle persone a suo carico;
- b. rendere conto all'assicuratore, su sua richiesta, dell'utilizzazione delle prestazioni pecuniarie.

Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)²⁶

del 19 giugno 1959 (RS 831.20)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 112 capoverso 1 e 112b capoverso 1 della Costituzione federale;¹⁶⁶
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 ottobre 1958,^A

^A FF 1958 975.

decreta:

Parte 1 **L'assicurazione**

Capitolo 1^A **Applicabilità della LPGA¹¹⁰**

Art. 1^{B 110}

¹ Le disposizioni della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a–26^{bis} e 28–70) sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.¹¹⁸

² Gli articoli 32 e 33 LPGA sono pure applicabili al promovimento dell'aiuto agli invalidi (art. 71–76).

^A In origine «Capo». Questa modifica è presa in considerazione in tutta la legge.

^B Cfr. LPGA 2.

Capitolo 1a **Scopo¹¹⁸**

Art. 1a¹¹⁸

Le prestazioni della presente legge si prefiggono di:

- a. prevenire, ridurre o eliminare l'invalidità mediante provvedimenti d'integrazioni adeguati, semplici e appropriati;
- b. compensare le conseguenze economiche permanenti dell'invalidità mediante un'adeguata copertura del fabbisogno vitale;
- c. aiutare gli assicurati interessati a condurre una vita autonoma e responsabile.

Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)¹⁸

del 17 gennaio 1961 (RS 831.201)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 81 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA);

visto l'articolo 86 capoverso 2 della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI),¹¹⁴

ordina:

Capo primo: Le persone assicurate e i contributi

Art. 1 Obbligo di assicurazione^A e riscossione dei contributi^B

Sono applicabili, per analogia, le disposizioni del capo primo^C come anche gli articoli 34 a 43 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (O-AVS²⁷). Sono riservate le disposizioni speciali sull'assicurazione facoltativa per gli Svizzeri all'estero^D.

^A LAI 1b.

^B LAI 3 II.

^C OAVS 1-5k.

^D OAF.

Art. 1^{bis} 193 Aliquota dei contributi

¹ Nei limiti della tavola scalare giusta gli articoli 16 e 21 OAVS i contributi sono calcolati come segue:

Reddito annuo dell'attività lucrativa		Tasso del contributo in percentuale del reddito dell'attività lucrativa
di almeno fr.	ma inferiore a fr.	
9600	17400	0,752
17400	21400	0,769
21400	23800	0,786
23800	26200	0,804
26200	28600	0,821
28600	31000	0,838
31000	33400	0,873
33400	35800	0,907
35800	38200	0,942
38200	40600	0,977
40600	43000	1,011
43000	45400	1,046

Ordinanza

concernente i progetti pilota secondo la legge federale sull'assicurazione per l'invalidità

del 9 giugno 2008 (RS 831.201.7)

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali,

visto l'articolo 98 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI),

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza stabilisce i criteri cui devono adempiere le domande e l'attuazione dei progetti pilota di durata limitata secondo l'articolo 68^{quater} della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI).

Art. 2 Scopo dei progetti pilota

¹ I progetti pilota si prefiggono di:

- a. integrare gli assicurati invalidi o che rischiano di diventarlo;
- b. prevenire, ridurre o eliminare l'invalidità.

² I progetti pilota prevedono nuovi provvedimenti, strumenti o procedure d'integrazione o il miglioramento di quelli esistenti.

Art. 3 Domande

¹ Le domande per l'attuazione di un progetto pilota possono essere presentate in qualsiasi momento all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

² Le domande devono contenere almeno le indicazioni seguenti:

- a. obiettivo e utilità del progetto pilota;
- b. descrizione dello stesso;
- c. disposizioni che derogano a quelle della LAI;
- d. proposta dettagliata e piano di finanziamento;
- e. piano di valutazione;
- f. organizzazione del progetto;
- g. organizzazioni coinvolte;
- h. scadenario dell'attuazione.

³ L'UFAS mette a disposizione i moduli per la presentazione della domanda.

Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità (OMAI)¹⁷⁸

del 29 novembre 1976 (RS 831.232.51)

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI),

visti gli articoli 14 e 14^{bis} dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI),
*ordina:*¹⁷⁸

Sezione 1 Campo d'applicazione

Art. 1

¹ La presente ordinanza definisce il diritto degli assicurati all'assegnazione di mezzi ausiliari o di prestazioni sostitutive conformemente agli articoli 21–21^{ter} della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) e il rimborso di mezzi ausiliari conformemente all'articolo 21^{quater} capoverso 1 lettere a–c LAI.¹⁷⁶

² Gli articoli 3 a 9 sono applicabili per analogia alla consegna di apparecchi di cura, elementi indispensabili di provvedimenti sanitari d'integrazione, ai sensi degli articoli 12 e 13 della LAI e non figuranti nell'elenco annesso.

Sezione 2 I mezzi ausiliari

Art. 2 Il diritto ai mezzi ausiliari

¹ Il diritto alla consegna di mezzi ausiliari è subordinato, nei limiti tracciati dall'elenco allegato, alla necessità per l'assicurato di farne uso per spostarsi, stabilire contatti con l'ambiente o ampliare la propria autonomia.

² L'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari designati nel citato elenco da un asterisco (*) solamente se gli sono indispensabili per esercitare un'attività lucrativa o adempiere le mansioni consuete, per studiare, per imparare una professione, a scopo di assefazione funzionale o per svolgere l'attività esplicitamente citata nel numero corrispondente dell'allegato.³⁴

³ Il diritto si estende agli accessori e agli adeguamenti resi necessari dall'invalidità.

⁴ L'assicurato ha diritto soltanto a mezzi ausiliari di tipo semplice, adeguato ed economico. Se desidera un modello più sofisticato, la differenza è a suo carico. Se nell'elenco in allegato non è menzionato alcuno degli strumenti previsti dall'articolo 21^{quater} LAI, sono rimborsate le spese effettive.¹⁷⁶

Legge federale sulle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi (LIPIn)

del 6 ottobre 2006 (RS 831.26)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 112b capoverso 3 e 197 numero 4 della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 7 settembre 2005,

decreta:

Sezione 1 Scopo

Art. 1

La presente legge si prefigge di garantire agli invalidi l'accesso a un'istituzione che ne promuova l'integrazione (istituzione).

Sezione 2 Compiti dei Cantoni

Art. 2 Principio

Ogni Cantone garantisce che gli invalidi domiciliati sul suo territorio dispongano di un'offerta di istituzioni che soddisfi adeguatamente le loro esigenze.

Art. 3 Istituzioni

¹ Sono considerate istituzioni:

- a. i laboratori che occupano in permanenza nei loro locali o in posti di lavoro decentralizzati invalidi i quali, in condizioni ordinarie, non potrebbero esercitare un'attività lucrativa;
- b. case e altre forme di alloggio collettivo destinate agli invalidi;
- c. centri diurni in cui gli invalidi possono incontrarsi e partecipare a programmi di occupazione e a programmi per il tempo libero.

² Le unità di una struttura che forniscono prestazioni ai sensi del capoverso 1 sono parificate alle istituzioni.

Art. 4 Riconoscimento di istituzioni

¹ Il Cantone riconosce le istituzioni necessarie per attuare il principio di cui all'articolo 2. Queste istituzioni possono essere situate all'interno o all'esterno del suo territorio.

Ordinanza sulle organizzazioni legittimate a ricorrere nell'ambito delle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi

del 7 novembre 2007 (RS 831.261)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 9 capoverso 2 della legge federale sulle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi (LIPIn),

ordina:

Art. 1 Organizzazioni legittimate a ricorrere

Le organizzazioni legittimate a ricorrere ai sensi dell'articolo 9 LIPIn figurano nell'allegato.

Art. 2 Controllo

¹ Se cambiano scopo statutario, forma giuridica o designazione, le organizzazioni legittimate a ricorrere lo comunicano senza indugio al Dipartimento federale dell'inter-no (DFI).

² Il DFI verifica se le organizzazioni legittimate a ricorrere adempiono ancora le condizioni per il diritto a ricorrere. Se accerta che tale non è più il caso, propone al Consiglio federale le relative modifiche dell'allegato.

Art. 3 Richiesta di altre organizzazioni

Le organizzazioni che adempiono le condizioni dell'articolo 9 LIPIn sono iscritte, a richiesta, nell'elenco delle organizzazioni legittimate a ricorrere (allegato).

Art. 4 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

Decreto federale sullo statuto dei rifugiati e degli apolidi nelle assicurazioni per la vecchiaia, i superstiti e per l'invalidità (DRif)¹⁶

del 4 ottobre 1962 (RS 831.131.11)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 34^{quater} della Costituzione federale^A;
visto la convenzione del 28 luglio 1951^B sullo statuto dei rifugiati;
visto il messaggio del Consiglio federale del 19 gennaio 1962,

^A Questa disposizione corrisponde agli articoli 111 e 112 Cost. (p. 23).

^B RS 0.142.30.

decreta:

Art. 1⁸⁴ Rifugiati in Svizzera 1. Diritto alle rendite

¹ I rifugiati con domicilio e dimora abituale in Svizzera hanno diritto alle rendite ordinarie dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti come anche alle rendite ordinarie e agli assegni per grandi invalidi dell'assicurazione per l'invalidità, alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri. Chiunque riceva una rendita deve adempiere personalmente alla condizione del domicilio e della dimora abituale in Svizzera.

² I rifugiati con domicilio e dimora abituale in Svizzera hanno diritto alle rendite straordinarie dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, come anche dell'assicurazione per l'invalidità, alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri quando, immediatamente prima della data a contare dalla quale essi chiedono la rendita, hanno risieduto ininterrottamente in Svizzera per un periodo di cinque anni.

Art. 2⁸⁴ 2. Diritto ai provvedimenti d'integrazione dell'AI

¹ I rifugiati che esercitano un'attività lucrativa ed hanno domicilio e dimora abituale in Svizzera hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione dell'assicurazione invalidità alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri quando, immediatamente prima dell'invalidità, hanno pagato contributi.

² Le persone senza attività lucrativa e i figli minorenni con domicilio e dimora abituale in Svizzera in qualità di rifugiati hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione dell'assicurazione invalidità alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri quando, immediatamente prima dell'invalidità hanno risieduto ininterrottamente per almeno un anno in Svizzera. Hanno inoltre diritto a detti provvedimenti i minorenni con domicilio e dimora abituale in Svizzera che vi sono nati invalidi, oppure che vi risiedono ininterrottamente dalla nascita.

Appendici

Appendice 1: Contributi

a. Compendio^A

	Salariati ^B		Indipendenti ^C		Persone senza attività lucrativa ^D	
	%		<i>minimo</i> fr.	<i>massimo</i> %	<i>minimo</i> fr.	<i>massimo</i> fr.
AVS	8,7	} 10,6	413	8,1	413	20650
AI	1,4		66	1,4	66	3300
IPG	0,5		24	0,5	24	1200
AD (-148200)	2,2		–	–	–	–
<i>Totale</i>^E	<i>12,8</i>		<i>503</i>	<i>10,0</i>	<i>503</i>	<i>25150</i>

^A Una compilazione relativa ai premi ed ai contributi alle assicurazioni sociali è disponibile su Internet alla pagina www.avs-ai.ch/it > Opuscoli & Moduli > Diverse liste > Tabella sinottica di contributi e premi.

^B I contributi sono a carico per metà del datore di lavoro e per metà del lavoratore (cfr. LAVS 5 I e 13, LAI 2 e 3 I per. 2, LIPG 27, OIPG 36 I per. 1, LADI 3 III).

^C Per maggiori dettagli v. appendice 1b (p. 260).

^D Per maggiori dettagli v. appendice 1c (p. 261).

^E Si aggiungono i contributi per le spese dell'amministrazione (LAVS 69 I, OAVS 157; LAI 66, OAI 57; LIPG 22, OIPG 41).

b. Indipendenti

Reddito annuo		Aliquota di contribuzione			
<i>di almeno</i>	<i>ma inferiore a</i>	<i>AVS</i>	<i>AI</i>	<i>IPG</i>	<i>totale</i>
fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.
	9600	413	66	24	503
fr.	fr.	%	%	%	%
9600	17400	4,35	0,752	0,269	5,371
17400	21400	4,45	0,769	0,275	5,494
21400	23800	4,55	0,786	0,281	5,617
23800	26200	4,65	0,804	0,287	5,741
26200	28600	4,75	0,821	0,293	5,864
28600	31000	4,85	0,838	0,299	5,987
31000	33400	5,05	0,873	0,312	6,235
33400	35800	5,25	0,907	0,324	6,481
35800	38200	5,45	0,942	0,336	6,728
38200	40600	5,65	0,977	0,349	6,976
40600	43000	5,85	1,011	0,361	7,222
43000	45400	6,05	1,046	0,373	7,469
45400	47800	6,35	1,098	0,392	7,840
47800	50200	6,65	1,149	0,410	8,209
50200	52600	6,95	1,201	0,429	8,580
52600	55000	7,25	1,253	0,448	8,951
55000	57400	7,55	1,305	0,466	9,321
57400		8,10	1,400	0,500	10,000

Tavola scalare (LAVS 8, 9^{bis}, OAVS 21; LAI 3 I, OAI 1^{bis} I; LIPG 27 II per. 5-7, OIPG 36 I).

Indice delle materie

A

Accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana

LAI 42 III, 42^{bis} V, OAI 38

Accusatore privato LPGA 79 III

Acquisizione dei mezzi ausiliari

LAI 21^{quater}, OAI 14^{bis}

AELS LAI 80a (v. anche Convenzioni di sicurezza sociale)

Affezioni v. Invalidità

Affrancatura in blocco LAI 66

Agenti esecutori, notificazione delle decisioni LAI 68^{bis}, OAI 76 I lett. f

Aggravamento intenzionale della invalidità LPGA 21 I-III, LAI 7b

Aiuto in capitale LAI 18d, OAI 7 (v. anche Integrazione)

Alloggio collettivo OAI 35^{ter}

Analisi scientifiche LAI 68, OAI 96

Anticipi LPGA 19 IV, 22 II lett. a, LAI 47 III per. 2, OAI 80 II, 85^{bis}

Apolidi v. Condizioni assicurative

Assegnazione delle prestazioni

senza decisione LPGA 51, LAI 58, OAI 74^{ter}-74^{quater}

Assegno per grandi invalidi

- in generale LAI 42-42^{ter}, OAI 35-39

- accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana LAI 42 III, 42^{bis}, OAI 38

- coordinamento

(v. anche questa voce)

• in generale LPGA 66 III, 67 II

• con l'assegno per grandi invalidi dell'AINF LAI 42 VI, OAI 39k I-II, dell'AVS LAI 42 IV per. 1

- decisione v. questa voce

- determinazione LAI 42 II-III, OAI 37

- diritto

• in generale LAI 42 I, 42^{bis} I-II

• esclusione del diritto in caso di soggiorno in un'istituzione per l'esecuzione di provvedimenti

d'integrazione LAI 42 V,

42^{bis} IV per. 1, 42^{ter} II+III per. 2

• esclusione del diritto in caso di soggiorno in uno stabilimento di cura LPGA 67 II, LAI 42^{bis} IV per. 2

• estensione LAI 42 IV, OAI 35 II

• inizio LAI 42 IV, OAI 35 I

- finanziamento LAI 77 II, 78 I

- garanzia LPGA 22

- garanzia dell'impiego appropriato v. questa voce

- grande invalidità, nozione LPGA 9; v. anche OAI 37 IV

- importo LAI 42^{ter}

- istruttoria v. questa voce

- minorenni

• in generale LAI 42^{bis}

• esclusione del diritto in caso di soggiorno in un istituto LAI 42^{bis}, OAI 35^{bis} II-IV

• pagamento LAI 47a, OAI 82 III

• supplemento per cure intensive LAI 42^{ter} III, OAI 36 II, 39

- misure di garanzia OAI 83 I

- pagamento LPGA 19, LAI 47a, 60 I lett. c, OAI 82

- pagamento retroattivo LPGA 20 II, 22 II, OAI 85^{bis}

- perenzione LAI 48

- restituzione LPGA 25, OPGA 2-5, OAI 85 III

- revisione LPGA 17 II, OAI 35 II, 87-88^{bis}

- richiesta v. questa voce

- riduzione LAI 7b IV

- rifiuto LAI 7b IV

- rinuncia LPGA 23

Assegno per il periodo d'introduzione LAI 18b, OAI 6^{ter}

Assicurati che esercitano un'attività lucrativa, nozione OAI 20^{sexies}

Assicurazione contro gli infortuni obbligatoria

- comunicazione dei dati LAI 66a III

Indicazioni per l'uso

A. Caratteri

I testi di legge ufficiali sono stampati con il carattere Times, tutte le aggiunte (annotazioni, appendici e indici) con il carattere Frutiger.

B. Citazioni

Le **disposizioni di legge** possono essere citate in diversi modi:

<i>lungo</i>	articolo 28 capoverso 1 lettera b della legge sull'assicurazione per l'invalidità
<i>medio</i>	art. 28 cpv. 1 lett. b LAI
<i>corto</i>	LAI 28 I lett. b

Lo stesso vale per le **direttive amministrative**:

<i>lungo</i>	numero 2206 del circolare sull'invalidità e sulla rendita nell'assicurazione per l'invalidità
<i>medio</i>	n. 2206 CIRAI
<i>corto</i>	CIRAI 2206

Nei supplementi per motivi di spazio è utilizzata la variante corta.

C. Abbreviazioni

Tutte le abbreviazioni sono elencate negli indici a pagina 10 segg. (leggi e ordinanze) rispettivamente pagina 266 s. (direttive amministrative):

LAI	LF del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (RS 831.20; p. 81)
------------	--

D. Ricerca di articoli

Uno specifico oggetto regolamentato (come ad esempio l'anno di attesa) può essere cercato tramite l'**indice** (p. 3 segg.):

Capitolo 3: Le prestazioni	4	85
D. Le rendite	28	107
I. Il diritto	28	107

Più rapida risulta di norma la ricerca tramite l'**indice delle materie** (p. 277 segg.):

Anno di attesa LAI 28 I lett. b

Rendite

– anno di attesa LAI 28 I lett. b

E. Annotazioni

Le disposizioni di legge e di ordinanza sono collegate fra di loro tramite **rimandi** (qui LAI 28 e OAI 29^{ter}):

Art. 28¹⁴² Principio

¹ L'assicurato ha diritto a una rendita se:

...

- b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante un anno^D senza notevole interruzione^{E;F}

^D Cfr. OAI 29^{bis}.

^E OAI 29^{ter}.

^F V. anche LAI 34 II lett. a.

Art. 29^{ter} 145 Interruzione dell'incapacità al lavoro

Vi è interruzione notevole dell'incapacità al lavoro, secondo l'articolo 28 capoverso 1 lettera b LAI, allorché l'assicurato è stato interamente atto al lavoro durante almeno 30 giorni consecutivi.

I numeri in apice in carattere Frutiger rimandano alla **cronaca** (p. 15 segg.) che dà l'informazione sull'entrata in vigore di una revisione:

	atto legislativo nuovo/modificato	del	in vigore dal	RU
145	OAI	28.09.2007	01.01.2008	2007 5155

Le annotazioni non sono parte del testo di legge ufficiale.

F. Direttive amministrative

Le direttive amministrative dell'UFAS (per lo più indicate come «circolari» o «direttive») danno delle disposizioni dettagliate agli organi di esecuzione. Una panoramica delle direttive e dei rimandi si trova nell'appendice 6 (pag. 266 segg.).

CIRAI Circolare sull'invalidità e sulla rendita nell'AI

LAI 28 I lett. b CIRAI 2206 segg.

...

OAI 29^{ter} CIRAI 2212

G. Opuscoli informativi

Gli opuscoli informativi del Centro d'informazione AVS/AI, che possono essere visualizzati tramite i link indicati nell'appendice 7 (pag. 275), danno una visione d'insieme dei diversi temi nell'ambito del 1° pilastro:

4.04 Rendite d'invalidità dell'AI